

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

LA MANCATA DIFFUSIONE DELL'ARBITRATO IN ITALIA E LE NUOVE PROCEDURE ARBITRALI¹

Articolo di **Roberto OLIVA**²

1. **Premessa.**

L'arbitrato è uno strumento di soluzione delle controversie, alternativo rispetto al ricorso al giudice statale, che nel nostro Paese è purtroppo impiegato al di sotto delle sue potenzialità.

Dall'ottavo rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia, curato dall'ISDACI⁽³⁾, risulta che nel 2014 sono state registrate 713 domande di arbitrato amministrato. Parallelamente, nell'anno giudiziario 2014/2015,

¹ La relazione è stata esposta in occasione del IV Convegno nazionale Arbitrato e mediazione civile, 21.10.2016, Torino, organizzato da *Arbimedia*.

² *Avvocato, Studio Legale Pavia-Ansaldo*.

⁽³⁾ Il rapporto è consultabile a questo indirizzo: http://www.isdaci.it/wp-content/uploads/2016/05/eBook_Ottavo-rapporto.pdf.

sono stati iscritti a ruolo, avanti i Tribunali italiani, 2.270.034 procedimenti civili. Di questi, 361.083 sono contenziosi civili in materia di diritto delle obbligazioni e commerciale ⁽⁴⁾.

La sproporzione è veramente significativa: tra i procedimenti arbitrali amministrati e i procedimenti avanti il giudice statale teoricamente arbitrabili vi è un rapporto di 1 a 500 circa.

Per quanto poi riguarda l'arbitrato internazionale, secondo un recente studio ⁽⁵⁾, esso sembra essere poco praticato in Italia, nonostante la clausola arbitrale sia inserita con una certa frequenza nei contratti del commercio internazionale che vedono una parte italiana. Una ragione di questa limitata diffusione potrebbe rinvenirsi nel fatto che le disposizioni della legge processuale italiana sull'arbitrato non sempre seguono la legge modello dell'UNCITRAL e alcuni scostamenti dal modello (ad esempio, in punto assenza di poteri cautelari in capo agli arbitri, salvo limitate eccezioni in materia di arbitrato societario) possono apparire singolari a un osservatore straniero ⁽⁶⁾.

È ignoto, invece, il numero di domande di arbitrato *ad hoc*. Non sono disponibili al riguardo dati statistici; nondimeno pare che l'arbitrato *ad hoc* sia relativamente diffuso. E ciò nonostante questo arbitrato presenti elementi critici, riconducibili alla mancanza di un'istituzione dotata di un regolamento e di un tariffario conoscibili *ex ante*; istituzione che inoltre è in grado di risolvere alcuni problemi, ad esempio collegati alla nomina degli arbitri, che nei procedimenti *ad hoc* richiedono l'intervento del giudice statale.

⁽⁴⁾ I dati in commento sono stati resi pubblici dal Ministero della Giustizia e sono consultabili a questo indirizzo: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_15_7.wp.

⁽⁵⁾ Si tratta di uno studio sull'arbitrato nell'Unione Europea e in Svizzera fatto predisporre dal Parlamento Europeo. Questo studio comprendeva anche un sondaggio che è stato rivolto ai professionisti nei singoli Stati coinvolti. Lo studio, con i suoi allegati, è disponibile a questo indirizzo: [http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=IPOL_STU\(2015\)509988](http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=IPOL_STU(2015)509988).

⁽⁶⁾ La legge modello dell'UNCITRAL è disponibile a questo indirizzo: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf; i poteri cautelari del Tribunale arbitrale sono disciplinati dagli artt. 17 ss. della legge modello.

È quindi molto interessante l'iniziativa di Arbimedia, di organizzare un convegno in cui affrontare, tra gli altri temi, anche quello della limitata diffusione dell'arbitrato in Italia.

Infatti l'arbitrato – ovviamente purché condotto in modo serio e competente – rappresenta uno strumento efficace ed efficiente di risoluzione delle controversie e una alternativa al ricorso al giudice statale.

Tale alternativa si palesa poi particolarmente desiderabile ove si faccia ricorso a un arbitrato amministrato, che consente, per il tramite dell'istituzione arbitrale, un più attento controllo sui tempi e sui costi, ma anche sulla scelta dei componenti del Tribunale arbitrale, sulla competenza, indipendenza e imparzialità di questi ultimi, nonché sul regolare svolgimento della procedura⁽⁷⁾. Alcune istituzioni arbitrali, poi, prevedono pure un controllo formale del lodo prima della sua sottoscrizione⁽⁸⁾. Il costo rappresentato dagli onorari dell'istituzione arbitrale, quindi, si configura come il corrispettivo per un servizio di indubbia utilità per le parti in lite.

Un maggior impiego dell'arbitrato per la soluzione di controversie civili e commerciali, inoltre, oltre a giovare alle parti in lite, si potrebbe risolvere in un vantaggio per la collettività, poiché consentirebbe di ridurre il carico del giudice statale e quindi di impiegare più efficacemente le limitate risorse della giustizia civile.

2. Il trade-off costi/tempi.

L'arbitrato viene comunemente percepito come uno strumento più rapido del giudizio ordinario avanti il giudice statale, ma nel contempo anche più costoso⁽⁹⁾.

⁽⁷⁾ Non a caso, le legislazioni di alcuni Stati europei pongono dei forti limiti all'arbitrato *ad hoc*, sebbene esso non sia vietato in nessuno Stato membro dell'UE, oppure determinati (e talvolta stringenti) requisiti per la costituzione di istituzioni arbitrali.

⁽⁸⁾ Tra queste, l'International Chamber of Commerce: art. 33 del regolamento arbitrale (<http://www.iccwbo.org/Data/Documents/Buisness-Services/Dispute-Resolution-Services/Mediation/Rules/2012-Arbitration-Rules-and-2014-Mediation-Rules-ITALIAN-version/>), che non si limita a un controllo formale e prevede addirittura che la Corte internazionale di arbitrato "*salva la libertà di decisione del tribunale arbitrale, può richiamare la sua attenzione su questioni inerenti al merito della controversia*".

⁽⁹⁾ Dallo studio citato alla nota 3, per quanto riguarda l'Italia, è emerso che secondo il 71%

Le tabelle sotto riportate raffrontano, sia pure con un certo grado di approssimazione, i costi di un procedimento arbitrale domestico e di un procedimento avanti il giudice statale, con la precisazione che i costi di quest'ultimo sono in realtà superiori rispetto a quelli indicati, poiché andrebbero compresi anche i costi a carico della collettività, che non sono agevolmente quantificabili e non sono percepiti come tali dalle parti in lite, ripercuotendosi sulla fiscalità generale.

Tra i suddetti costi, sono stati presi in considerazione sia quelli relativi all'organo decidente sia quelli di difesa tecnica. Per quanto poi riguarda il procedimento arbitrale, si è tenuto conto non solo dei costi concernenti in senso proprio questo procedimento, ma anche quelli relativi al successivo procedimento di *exequatur*. In questo modo, infatti, è possibile confrontare il costo complessivo da sostenere per ottenere un provvedimento avente efficacia esecutiva.

La Nuova Procedura Civile

circa degli intervistati l'arbitrato è molto più costoso di un procedimento avanti il giudice statale (per il 26% circa degli intervistati è solo un po' più costoso, mentre il 3% circa ritiene che i costi si equivalgano).

Nel contempo, il 79% circa degli intervistati ha dichiarato che l'arbitrato è molto più veloce di un procedimento avanti il giudice statale e il restante 21% circa ha affermato che è solo un po' più veloce.

	Valore della causa					
	Fino € 25.000	Fino € 50.000	Fino € 100.000	Fino € 250.000	Fino € 500.000	Fino € 1.000.000
Giudice (¹⁰)	€ 10.198,0 0	€ 15.598,0 0	€ 28.432,00	€ 28.432,00	€ 45.310,00	€ 59.032,20
Arbimedi a (¹¹)	€ 12.345,0 0	€ 19.358,0 0	€ 34.355,00	€ 38.155,00	€ 64.219,00	€ 93.347,20
Arb. ICC (¹²)	€ 21.886,6 2	€ 28.373,0 2	€ 48.333,40	€ 59.501,10	€ 92.808,22	€ 129.844,72
Arb. ad hoc (¹³)	€ 15.385,0 0	€ 25.958,0 0	€ 45.325,00	€ 46.325,00	€ 81.619,00	€ 108.467,20

Valore della causa

- (¹⁰) L'importo indicato in questa riga comprende: **(i)** il contributo unificato determinato in base al valore della causa e la marca di iscrizione a ruolo; e **(ii)** gli onorari per la difesa tecnica ai medi della tabella n. 2 allegata al d.m. 55/2014 (con esclusione di spese e accessori di legge).
- (¹¹) L'importo indicato in questa riga comprende: **(i)** le spese di segreteria di Arbimedia e gli onorari ai minimi di un arbitro unico; **(ii)** gli onorari per la difesa tecnica ai medi della tabella n. 2 allegata al d.m. 55/2014; **(iii)** il contributo unificato e la marca di iscrizione a ruolo per il procedimento di *exequatur*; **(iv)** gli onorari per la difesa tecnica nel procedimento di *exequatur* ai medi della tabella n. 7 allegata al d.m. 55/2014. Tale importo rappresenta quindi una stima per difetto, poiché non comprende, tra l'altro, le marche da bollo da applicare sugli atti del procedimento arbitrale.
- (¹²) L'importo indicato in questa riga comprende: **(i)** le spese di segreteria dell'ICC e gli onorari ai minimi di un arbitro unico, calcolati sul sito dell'ICC (<http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/arbitration/cost-and-payment/cost-calculator/>) per gli scaglioni indicati e convertiti in Euro al tasso di cambio corrente; **(ii)** gli onorari per la difesa tecnica ai medi della tabella n. 2 allegata al d.m. 55/2014; **(iii)** il contributo unificato e la marca di iscrizione a ruolo per il procedimento di *exequatur*; **(iv)** gli onorari per la difesa tecnica nel procedimento di *exequatur* ai medi della tabella n. 7 allegata al d.m. 55/2014.
- (¹³) L'importo indicato in questa riga comprende: **(i)** gli onorari di un arbitro unico ai medi della tabella n. 26 allegata al d.m. 55/2014, e quindi per un importo che potrebbe essere sensibilmente inferiore rispetto a quello effettivo, e gli onorari del segretario della procedura, determinati in € 1.000 per procedimenti di valore fino a € 100.000, € 2.000 per procedimenti di valore fino a € 500.000 ed € 5.000 per i procedimenti di valore superiore; **(ii)** gli onorari per la difesa tecnica ai medi della tabella n. 2 allegata al d.m. 55/2014; **(iii)** il contributo unificato e la marca di iscrizione a ruolo per il procedimento di *exequatur*; **(iv)** gli onorari per la difesa tecnica nel procedimento di *exequatur* ai medi della tabella n. 7 allegata al d.m. 55/2014. Tale importo rappresenta quindi una stima per difetto, poiché non comprende, tra l'altro, le marche da bollo da applicare sugli atti del procedimento arbitrale.

	<i>Fino</i> € 2.500.000	<i>Fino</i> € 5.000.000	<i>Fino</i> € 10.000.000	<i>Fino</i> € 25.000.000	<i>Fino</i> € 50.000 .000	<i>Fino</i> € 100.000.000
<i>Giudice</i> (⁸)	€ 97.400,48	€ 125.592,8 2	€ 162.242,87	€ 209.887,93	€ 271.82 6,51	€ 352.346,66
<i>Arbimedia</i> (⁹)	€ 151.590,52	€ 208.630,1 7	€ 284.981,73	€ 367.438,74	€ 480.63 2,87	€ 634.285,23
<i>Arb. ICC</i> (¹⁰)	€ 209.846,62	€ 277.844,6 0	€ 351.507,71	€ 453.163,13	€ 585.29 8,53	€ 704.351,47
<i>Arb. ad</i> <i>hoc</i> (¹¹)	€ 179.773,32	€ 232.167,8 1	€ 300.280,66	€ 388.827,35	€ 503.93 8,06	€ 653.581,98

Un estratto degli stessi dati (relativo alle cause di valore fino a € 500.000) è riportato, in formato grafico, alla fine di questo paragrafo.

* * *

Per quanto invece concerne i tempi, si deve tener presente che il termine per la pronunzia del lodo, di 240 giorni ex art. 820 cod. proc. civ., è con ogni probabilità inferiore rispetto alla durata media effettiva di un procedimento arbitrale, che può essere stimata in circa 18 mesi (¹⁴), ai quali bisogna aggiungere pure il tempo – non eccessivo, ma neanche del tutto irrilevante – necessario per ottenere l'*exequatur*.

Un procedimento di fronte al giudice statale ha una durata senz'altro maggiore: la durata media di un processo civile di primo grado, infatti, può essere stimata in poco più di due anni e mezzo (¹⁵) (¹⁶), per quanto il valore

(¹⁴) La Camera Arbitrale di Milano, ad esempio, dichiara che gli arbitrati chiusi nel 2015 con un lodo hanno avuto una durata media di 16 mesi (http://www.camera-arbitrale.it/Documenti/arbitratoCAM_statistiche2015.pdf).

La stima contenuta nel testo (18 mesi) tiene in considerazione da un lato la circostanza che sovente le liti di maggior valore e complessità devolute alla cognizione arbitrale richiedono anche un'articolata attività istruttoria e dall'altro lato la tendenziale maggior durata dei procedimenti arbitrari *ad hoc*.

(¹⁵) È stato assunto come parametro di confronto la durata del solo giudizio di primo grado, e non dell'intero procedimento avanti il giudice statale, per poter raffrontare il tempo necessario per ottenere un provvedimento idoneo al giudicato e capace di costituire titolo esecutivo.

Va inoltre tenuto presente che, nonostante la maggior stabilità del lodo arbitrale e quindi la minor probabilità che esso venga impugnato, tanto il lodo rituale quanto la sentenza di primo grado pronunziata dal Tribunale sono soggetti a impugnazione avanti la Corte di

medio non sia particolarmente significativo. Infatti dal Tribunale più virtuoso d'Italia (Aosta), in cui in giudizio di primo grado dura in media 320 giorni, si passa ai 2.036 giorni del Tribunale di Lamezia Terme ⁽¹⁷⁾.

* * *

Sempre ragionando, quindi, a livello di medie statistiche, la durata di un procedimento arbitrale è inferiore di circa un anno (ossia di circa il 40%) rispetto a quella di un procedimento di primo grado avanti il giudice statale. Il prezzo di questo guadagno di tempo è il costo superiore dell'arbitrato. Più nel dettaglio, esaminando i dati sopra riportati, ci si avvede che un arbitrato amministrato da Arbimedia comporta un costo dal 20% all'80% circa superiore rispetto a un giudizio statale (a seconda del valore della lite: più è alto il

Appello. Conseguentemente, in caso di impugnazione, non vi sono differenze di tempistiche.

⁽¹⁶⁾ Sono numerose le statistiche che concernono la durata media di un procedimento di primo grado e ognuna espone un risultato differente.

Il rapporto 2013 di *Doing Business* (WORLD BANK, *Doing Business in Italy 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Sized Enterprises*, Washington DC, 2013, testo italiano disponibile qui:

<http://italian.doingbusiness.org/~media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Subnational-Reports/DB13-Italia.pdf>) ha stimato che, nei tredici principali Tribunali italiani, il tempo medio per addivenire a una decisione su una controversia commerciale (considerando quindi solo il giudizio e non anche la fase di notificazione a esso prodromica e la successiva esecuzione) sarebbe di circa 1.000 giorni (con significative differenze geografiche: si passerebbe dai 622 giorni del Tribunale di Torino ai 1.427 giorni del Tribunale di Bari).

Maggiormente ottimistiche sono le stime del Ministero della Giustizia (disponibili a questo collegamento:

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Performance_tribunali_italiani_settor_e_civile.pdf), che comprendono (a differenza della banca dati di *Doing Business*) tutti i Tribunali italiani e non solo quelli di maggiori dimensioni. Secondo il Ministero della Giustizia, la durata media di un procedimento di primo grado avanti il Tribunale, definito nell'anno 2013, sarebbe stata di 844 giorni; anche in questo caso, con significative differenze geografiche (si passerebbe dai 320 giorni del Tribunale di Aosta ai 2.036 del Tribunale di Lamezia Terme).

Eccessivamente ottimistiche, infine, paiono le rilevazioni dell'ISTAT (secondo le quali la durata media di un procedimento di primo grado sarebbe stata, nel 2012, di 447 giorni: <http://www.istat.it/it/files/2014/10/10-giustizia.pdf>) e quelle contenute in un *dossier* di studi del Senato della Repubblica (dove, invece, risulta che nel 2011 la durata media di un procedimento avanti il Tribunale sarebbe stata di 470 giorni: http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/063/Dossier_011.pdf).

La stima contenuta nel testo è una media tra la rilevazione di *Doing Business* (1.000 giorni, ossia 2 anni e 9 mesi circa) e quella del Ministero della Giustizia (844 giorni, ossia 2 anni e 4 mesi circa).

⁽¹⁷⁾ La fonte dei dati riportati nel testo è la rilevazione del Ministero della Giustizia citata nella precedente nota 14 (https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Performance_tribunali_italiani_settor_e_civile.pdf).


valore, maggiore è l'incremento di costo); un arbitrato *ad hoc*, invece, comporta un costo dal 50% all'85% circa superiore rispetto a un giudizio statale (ancora una volta, a seconda del valore della lite: più è alto il valore, maggiore è l'incremento di costo e tenendo in considerazione che si tratta di una stima ottimistica, poiché presuppone che gli arbitri acconsentano all'applicazione del d.m. 55/2014); un arbitrato amministrato dall'ICC, infine, comporta un costo circa doppio rispetto a un giudizio statale.

Non sorprende quindi che l'istituto dell'arbitrato soffra ancora di una scarsa diffusione nel nostro Paese ⁽¹⁸⁾: da un lato, per le controversie più complesse e di valore più elevato, il beneficio della riduzione dei tempi è controbilanciato dal parallelo (e più che proporzionale) aumento dei costi, che è però normalmente accettato dalle parti per il maggior valore attribuito alla rapidità della decisione, alla possibilità di esprimere una preferenza sulla scelta dell'arbitro in ragione delle competenze di quest'ultimo, nonché per la maggior duttilità ed elasticità della procedura. Dall'altro lato, per le controversie di complessità e valore medio-bassi, il ricorso all'arbitrato potrebbe essere sconsigliato anche da contenuti incrementi dei costi, per la diversa utilità marginale – con riferimento a tali controversie – del danaro e del fattore tempo.

⁽¹⁸⁾ Sempre dallo studio commissionato dal Parlamento Europeo, richiamato nella precedente nota 3, risulta che, a parere degli intervistati italiani, meno della metà dei contratti conclusi in Italia tra imprenditori italiani contiene una clausola compromissoria (che è invece è contenuta in più della metà dei contratti conclusi da imprenditori italiani con imprenditori stranieri).

Per quanto riguarda l'arbitrato internazionale, secondo il già citato studio commissionato dal Parlamento Europeo, esso presenterebbe nel nostro Paese tempi di definizione decisamente inferiori rispetto all'arbitrato domestico. In particolare, il tempo richiesto per addivenire alla pronunzia del lodo in un arbitrato internazionale con sede in Italia sarebbe in linea con quello degli arbitrati internazionali condotti in altri Paesi dell'Unione Europea. Risulta inoltre che gli arbitri italiani, negli arbitrati internazionali, godano di eccellente reputazione all'estero. Nondimeno, l'arbitrato internazionale continua a essere poco diffuso nel nostro Paese e sia gli operatori italiani, sia e ancor di più quelli stranieri, sono restii ad indicare una città italiana come sede dell'arbitrato ⁽¹⁹⁾.

3. Una possibile prospettiva.



Si può affermare, senza timori di smentita, che un arbitrato più rapido e meno costoso sarebbe maggiormente diffuso.

⁽¹⁹⁾ Dallo studio citato alla nota 3, infatti, risulta che solo il 71,79% degli intervistati italiani e solo il 5,96% di quelli europei ha dichiarato che consiglierebbe di indicare una città italiana come sede di un arbitrato internazionale (mentre, ad esempio, il 43,91% degli intervistati europei ha dichiarato che consiglierebbe di indicare una città tedesca come sede di un arbitrato internazionale). Ancor più significativo è il fatto che gli stessi intervistati italiani preferiscono all'Italia, come sede di un arbitrato internazionale, la Svizzera, la Francia e il Regno Unito.

Da un lato, riducendo il tempo necessario per addivenire al lodo, si renderebbe più evidente (e più desiderabile) la differenza, in punto tempistiche, tra ricorso al giudice statale e ricorso agli arbitri.

Dall'altro lato, riducendo parallelamente i costi, si smusserebbe quello che viene percepito come uno dei principali difetti dell'istituto, ossia la sua onerosità dal punto di vista economico, che però deve essere accettata, soprattutto negli arbitrati amministrati, perché le istituzioni arbitrali serie svolgono un'attività di supporto fondamentale per gli arbitri e per le parti.

Sono in effetti numerose le istituzioni arbitrali che hanno stabilito regole apposite per gli arbitrati "veloci" (il c.d. "*fast-track arbitration*")⁽²⁰⁾.

In particolare, viene prevista una accelerazione dei termini procedurali, grazie alla quale il lodo può essere emesso in tempi molto stretti (a seconda del regolamento, tra i tre e i sei mesi dall'avvio della procedura).

Oltre a questo nucleo comune, i procedimenti "veloci" delle varie istituzioni arbitrali differiscono per quanto concerne il loro possibile oggetto (alcune istituzioni, infatti, limitano il campo di applicazione dell'arbitrato "veloce" alle sole controversie di valore inferiore a una determinata soglia, che non sempre è modesta⁽²¹⁾) o per la previsione di speciali regole

⁽²⁰⁾ In ambito europeo, prevedono regole speciali per il c.d. "*fast-track arbitration*" i regolamenti, tra gli altri: **(i)** dell'Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (http://www.sccinstitute.com/media/49817/expedited_rules_eng_web.pdf); e **(ii)** del Vienna International Arbitral Centre (http://www.viac.eu/images/documents/Practitioners/Wiener_Regeln_Italienisch_inkl_Wiener_Mediationsregeln_20160112.pdf).

In Asia, il "*fast-track arbitration*" è conosciuto, tra gli altri: **(i)** dal Singapore International Arbitration Centre (<http://www.siac.org.sg/our-rules/rules/siac-rules-2013>); **(ii)** dall'Hong Kong International Arbitration Centre (http://www.hkiac.org/sites/default/files/ck_filebrowser/PDF/arbitration/2013_hkiac_rules.pdf); e **(iii)** dalla China International Economic and Trade Arbitration Commission (<http://cn.cietac.org/rules/rules.pdf>).

Il regolamento arbitrale dell'International Chamber of Commerce non disciplina espressamente un procedimento di *fast-track arbitration*; nondimeno, prevede la possibilità per le parti di ridurre i termini previsti nel medesimo regolamento, realizzando in tal modo un *fast-track arbitration* "su misura" (<http://www.iccwbo.org/Data/Documents/Buisness-Services/Dispute-Resolution-Services/Mediation/Rules/2012-Arbitration-Rules-and-2014-Mediation-Rules-ITALIAN-version/>).

⁽²¹⁾ I regolamenti arbitrali delle istituzioni europee menzionate alle precedente nota 18 non prevedono limiti di valore per l'arbitrato "veloce", che sono invece previsti in Asia: ad esempio, procedure di *fast-track arbitration* possono essere impiegate per controversie sino a SG\$ 5.000.000 (circa € 3.300.000 al cambio attuale) amministrata dal Singapore

procedimentali (tendenzialmente volte a contingentare l'attività difensiva delle parti, ad esempio limitando il numero di possibili scritti difensivi o il loro contenuto ⁽²²⁾).

Per quanto invece riguarda i costi, il *fast-track arbitration* non pare comportare un sensibile beneficio per le parti in lite: secondo il regolamento di alcune istituzioni i costi della procedura arbitrale subiscono qualche riduzione, però di piccola entità ⁽²³⁾; altre istituzioni arbitrali invece non prevedono una differenziazione nei costi tra arbitrato "ordinario" e *fast-track arbitration* ⁽²⁴⁾.

In effetti, non è sufficiente che il procedimento arbitrale duri meno tempo perché esso sia meno costoso. Per ottenere questo risultato, occorre che l'attività difensiva delle parti sia effettivamente (e non solo teoricamente o formalmente) contingentata. In altri termini: un arbitrato "veloce" è un arbitrato anche meno costoso se esso viene utilizzato per risolvere controversie di complessità medio-bassa, lasciando invece le controversie di complessità medio-alta nei binari dell'arbitrato per così dire "ordinario", poiché all'ipotetica riduzione dei costi non corrisponderebbe la riduzione del lavoro dei professionisti coinvolti.

Questa linea di pensiero è stata seguita dal Chartered Institute of Arbitrators di Londra, una associazione professionale di arbitri prima ancora che una camera arbitrale, che ha adottato alla fine del 2015 un particolare regolamento arbitrale denominato "*Business Arbitration Scheme*" ⁽²⁵⁾.

International Arbitration Centre.

⁽²²⁾ Il principio del contingentamento dell'attività difensiva è presente in tutti i regolamenti richiamati; espresse limitazioni sono contenute dai regolamenti dell'Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, del Vienna International Arbitral Centre e dello Hong Kong International Arbitration Centre; maggiore libertà nella conduzione della procedura è riconosciuta al Tribunale arbitrale dal Singapore International Arbitration Centre e dalla China International Economic and Trade Arbitration Commission.

⁽²³⁾ Così, ad esempio, nel regolamento dell'Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce.

⁽²⁴⁾ Così, ad esempio, nel regolamento del Vienna International Arbitral Centre, del Singapore International Arbitration Centre e dell'Hong Kong International Arbitration Centre (dove però, in mancanza di accordo delle parti sull'utilizzo di modalità alternative, gli onorari dell'arbitro sono determinati sulla base di una tariffa oraria).

⁽²⁵⁾ Il testo del *Business Arbitration Scheme* è disponibile qui: <http://www.ciarb.org/docs/default-source/ciarbdocuments/das/schemes/business-arbitration-scheme/bas-arbitration-rules-booklet.pdf?sfvrsn=4>.

Si tratta di un regolamento di *fast-track arbitration*, applicabile a controversie di valore medio-basso (fino a £ 100.000, circa € 115.000 al cambio attuale). Esso prevede un vero contingentamento dell'attività difensiva: gli scritti delle parti, nel loro complesso, non possono superare le 5.000 parole (meno di venti pagine). E questo contingentamento è funzionale non solo alla rapidità della procedura (il lodo viene pronunciato entro tre mesi dalla costituzione del Tribunale arbitrale), ma anche al contenimento dei suoi costi, che sono infatti limitati a £ 1.250 per parte (al cambio corrente, poco più di € 1.400) ⁽²⁶⁾.

Anche in Italia potrebbe essere adottato un regolamento arbitrale di questo genere: non un semplice arbitrato "veloce", ma un arbitrato veloce e in qualche modo veramente contingentato, per risolvere controversie di valore e complessità medio-bassi a un costo contenuto.

In questa prospettiva, sono veramente molto interessanti le tariffe previste da Arbimedia per gli arbitrati da essa amministrati: infatti, applicando il minimo di queste tariffe per controversie di valore fino a € 250.000, si perviene a risultati che non si discostano significativamente dal citato *Business Arbitration Scheme* (anzi, spesso sono inferiori ⁽²⁷⁾). Restano quindi solo da stabilire regole specifiche per il contingentamento dei tempi e delle attività difensive. Con un costo superiore del solo 20% circa rispetto a quello sostenuto per un giudizio avanti il giudice statale, ma un risparmio di tempo misurabile nell'ordine degli anni, si avrebbe una decisione sul merito della controversia, idonea al giudicato e capace di costituire titolo esecutivo. Forse, proprio ciò che manca per la maggior diffusione dell'arbitrato in Italia.

⁽²⁶⁾ Va poi menzionata un'altra caratteristica del *Business Arbitration Scheme* del Chartered Institute of Arbitrators, che è la prevedibilità anche dei costi di soccombenza: pure questi infatti sono contingentati, nell'importo di £ 1.000 (circa € 1.150 al cambio attuale).

⁽²⁷⁾ Il *Business Arbitration Scheme* del Chartered Institute of Arbitrators prevede, come visto, una tariffa di circa € 1.400 per parte per controversie di valore fino a circa € 115.000. Arbimedia prevede invece (sommando i diritti di segreteria e gli onorari ai minimi di un arbitro unico) una tariffa complessiva di € 600 per arbitrati di valore sino a € 25.000; di € 1.250 per arbitrati di valore sino a € 50.000; di € 2.100 per arbitrati di valore sino a € 100.000 e di € 4.000 per arbitrati di valore sino a € 250.000.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 10.11.2016

La Nuova Procedura Civile, 5, 2016

ADMAIORA

Editrice
